



Secondo l'avvocato generale N. Wahl, le clausole che prevedono, per l'erogazione di un prestito in valuta estera, un tasso di cambio diverso da quello applicabile al rimborso, non sfuggono necessariamente all'esame del loro carattere abusivo

Tali clausole possono, in linea di massima, essere considerate parte dell'oggetto principale di un contratto di prestito espresso in valuta estera, ma spetta al giudice nazionale stabilire se i consumatori siano stati in grado di comprendere che si sono esposti ad un onere supplementare dovuto alla differenza tra i due tassi di cambio

La direttiva sulle clausole abusive nei contratti¹ prevede che i consumatori non sono vincolati dalle clausole abusive presenti in un contratto stipulato con un professionista. Tuttavia, per le clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto nonché la congruità tra il prezzo o la remunerazione e i servizi o i beni da fornire in cambio, la direttiva dispone che non è possibile esaminarne il carattere abusivo qualora esse siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

Il 29 maggio 2008, i coniugi sig. Kásler e la sig.ra Káslerné Rábai hanno stipulato con una banca ungherese un contratto di mutuo ipotecario in valuta estera. La banca ha accordato ai mutuatari un prestito pari a 14 400 000 fiorini ungheresi (HUF) (circa 46 469 EUR), il cui equivalente in franchi svizzeri (CHF) è stato fissato in 94 240,84 CHF. Ai sensi del contratto, i coniugi Kásler hanno preso atto del fatto che, oltre all'importo del prestito, anche gli interessi ad esso relativi, le spese di gestione nonché l'importo degli interessi moratori e delle altre spese sarebbero stati fissati in CHF.

Il contratto prevedeva anche che la fissazione dell'importo del prestito in CHF sarebbe stata fatta secondo il **tasso di cambio** applicato dalla banca all'acquisto di tale valuta il giorno dell'erogazione dei fondi. Tuttavia, l'importo in HUF di ciascuna mensilità da rimborsare avrebbe dovuto essere determinato sulla base **del tasso di cambio applicato dalla banca alla vendita di CHF** il giorno precedente la data di esigibilità.

I coniugi Kásler hanno contestato dinanzi ai giudici ungheresi la clausola che consentiva alla banca di calcolare le mensilità sulla base del tasso di cambio alla vendita di CHF. Essi hanno fatto valere il carattere abusivo di tale clausola, in quanto essa prevede, ai fini del rimborso del prestito, l'applicazione di un tasso di cambio diverso da quello utilizzato al momento dell'erogazione del prestito.

La Kúria (Corte suprema di Ungheria), investita della controversia in sede d'impugnazione, chiede alla Corte di giustizia se la clausola che determina i tassi di cambio applicabili ad un contratto di prestito espresso in valuta estera faccia riferimento al suo oggetto principale o al rapporto qualità/prezzo della prestazione. Eventualmente, essa chiede in quale caso una clausola siffatta debba essere considerata redatta in modo chiaro e comprensibile, di modo che il suo carattere abusivo non possa essere esaminato sulla base della direttiva. Il giudice ungherese chiede anche se, qualora il contratto non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola abusiva, il giudice nazionale possa modificarlo o integrarlo.

¹ Direttiva del Consiglio 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Nelle sue conclusioni presentate oggi, l'avvocato generale Wahl precisa, in primo luogo, che per stabilire che cosa costituisca l'oggetto principale di un contratto occorre determinare, in ciascun caso di specie, quale/i prestazione/i possa(no) obiettivamente essere considerata/e essenziale/i nell'economia generale del contratto. Si deve quindi esaminare se le clausole in questione facciano intrinsecamente parte delle prestazioni che definiscono il contratto di modo che, in loro assenza, quest'ultimo perderebbe una delle sue caratteristiche fondamentali o addirittura non potrebbe più sussistere sulla base delle restanti clausole contrattuali.

L'avvocato generale Wahl è quindi dell'avviso che, nel caso di un contratto specificamente espresso in valuta estera (come quello nel caso di specie), **le clausole che determinano i tassi di cambio applicabili rientrano**, come quelle relative all'erogazione del capitale ed al pagamento degli interessi, **nell'oggetto principale del contratto**. Esse costituiscono, infatti, uno degli elementi essenziali del meccanismo di prestito in valuta estera, dato che la loro assenza renderebbe impossibile l'esecuzione del contratto.

In secondo luogo, per quanto riguarda il problema di sapere se tali clausole siano state redatte in modo chiaro e comprensibile, l'avvocato generale considera che l'esame secondo tale criterio non dovrebbe essere limitato all'aspetto puramente redazionale delle clausole. Infatti, la chiarezza e la comprensibilità di una clausola contrattuale devono consentire al consumatore di disporre delle informazioni grazie alle quali sarà in grado di valutare i vantaggi e gli inconvenienti della conclusione del contratto ed i rischi in cui incorre per via dell'operazione. Pertanto, **il consumatore deve cogliere non soltanto il contenuto di una clausola, ma altresì gli obblighi e i diritti a essa connessi**.

Per quanto riguarda il contratto di mutuo in questione, l'avvocato generale Wahl osserva che le clausole contrattuali relative ai tassi di cambio applicabili all'erogazione e all'ammortamento del prestito sembrano essere state enunciate con chiarezza. Tuttavia, egli considera che **si possono nutrire dubbi quanto al fatto che il consumatore sia stato in grado di comprendere che si esponeva ad un onere supplementare dovuto alla differenza esistente tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto della valuta estera**. A tale proposito, l'avvocato generale Wahl ritiene che spetti alla Kúria rispondere a tale questione alla luce degli elementi obiettivi presentati in occasione della conclusione del contratto.

Infine, l'avvocato generale considera che, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la soppressione di una clausola abusiva renda ineseguibile il contratto, **la direttiva ammette che il giudice nazionale sostituisca la clausola controversa con una disposizione di diritto nazionale a carattere suppletivo**, qualora una simile sostituzione sia possibile in forza del diritto nazionale. Infatti, un approccio siffatto consente di realizzare l'obiettivo della direttiva, che consiste segnatamente nel ristabilire un equilibrio tra le parti pur conservando, nei limiti del possibile, la validità del contratto nel suo insieme.

Qualora una simile sostituzione non fosse consentita ed il giudice fosse obbligato ad annullare il contratto, il carattere dissuasivo della sanzione di nullità e l'obiettivo di protezione del consumatore rischierebbero di essere compromessi. L'annullamento avrebbe l'effetto di rendere esigibile l'integralità del saldo restante. Orbene, ciò equivarrebbe ad eccedere le capacità finanziarie del consumatore, così penalizzando quest'ultimo anziché il mutuante, il quale, in considerazione di tale conseguenza, potrebbe non essere spronato a evitare che siffatte clausole siano inserite nei suoi contratti.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale

risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «Europe by Satellite» ☎ (+32) 2 2964106